

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E PER L'UTILIZZO DEL LOGO DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con il presente disciplinare vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito e per l'utilizzo dello logo dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.), al fine di:

- salvaguardare l'immagine dell'Agenzia stessa attraverso l'uso appropriato e regolamentato alla concessione del patrocinio;
- tutelare il valore istituzionale ed emblematico del logo, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell'Agenzia.

Art. 2 - Definizioni

Per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione morale non onerosa a iniziative ritenute meritevoli, in ragione del loro particolare rilievo regionale, nazionale e internazionale per cui si riconosca una rilevante valenza sociale, ovvero che rivestano particolare interesse per la cittadinanza in coerenza con gli obiettivi, l'attività istituzionale e i valori dell'Agenzia e i cui promotori non perseguano finalità di lucro/commerciali.

Art. 3 – Presupposti e criteri

1. Il patrocinio può essere concesso per eventi, convegni, congressi, iniziative formative e di studio e di ricerca, manifestazioni di interesse generale di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, promossi da soggetti pubblici e privati, da associazioni di solidarietà sociale, di volontariato, umanitarie e filantropiche.
2. Le iniziative patrocinate possono coinvolgere parte o tutto il territorio regionale, o avere una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità regionale.
3. Le iniziative promosse devono essere pertinenti ai settori di attività e alle finalità istituzionali dell'Agenzia.
4. Non sono ammesse al patrocinio e all'utilizzo del logo manifestazioni o iniziative:
 - di carattere partitico, sindacale, religioso;
 - palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Agenzia o negative per l'immagine e il decoro della medesima;
 - a fine lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - per le quali sia previsto il pagamento di una quota di partecipazione;
 - promosse da singoli cittadini (salvo deroghe motivate);
 - richieste da soggetti che si ispirino, direttamente o indirettamente, a principi di matrice discriminatoria ed antidemocratica.
5. La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario il riconoscimento da parte dell'Agenzia del particolare valore dell'iniziativa e deve essere utilizzato solo ed

esclusivamente attraverso la dicitura “*Con il Patrocinio gratuito dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.)*”, che dovrà essere affiancata dal logo istituzionale e comparire nel materiale pubblicitario connesso all’evento.

6. La concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo vengono rilasciati in relazione alla singola iniziativa e non possono dirsi ottenuti una volta per tutte, anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo. Ha dunque validità esclusivamente per l’iniziativa specifica per la quale è stato richiesto, per le finalità e la durata dell’evento di riferimento.

7. I soggetti beneficiari del patrocinio sono autorizzati all’uso del logo dell’Agenzia unicamente per le finalità di cui al presente disciplinare.

8. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell’Agenzia.

9. Sono escluse dalla presente disciplina le manifestazioni realizzate direttamente dalla Regione.

Art. 4 – Procedura di concessione del patrocinio

1. Le richieste di patrocinio, di cui al modulo allegato A) al presente disciplinare, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente e corredate di tutti gli allegati in esso indicati, devono essere inviate a mezzo PEC al Direttore dell’Agenzia, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.

2. Le richieste devono illustrare i contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle iniziative e quant’altro necessario a valutare l’ammissibilità della richiesta sulla base dei criteri di cui al precedente art. 3.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di una più corretta valutazione, l’Agenzia potrà richiedere documentazioni integrative preliminari all’iniziativa o una relazione a consuntivo, che attesti la rispondenza del programma realizzato con quello previsto.

4. La concessione del patrocinio non coinvolge l’Amministrazione in alcuna forma di responsabilità connessa all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento per il quale è stato concesso il suddetto riconoscimento.

5. Il patrocinio non costituisce riconoscimento dell’esistenza del soggetto richiedente e non deve intendersi neppure quale autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività.

Art. 5 – concessione del patrocinio

1. Il Direttore, una volta ricevuta l’istanza corredata dagli allegati sopra richiamati, valuta la conformità della richiesta relativamente a:

- coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi istituzionali dell’Agenzia;
- assenza di carattere partitico, religioso o di principi di matrice discriminatoria ed antidemocratica;
- assenza di conflitto di interesse fra il richiedente, l’organizzatore ed eventuali sponsor rispetto all’Agenzia;

- assenza di elementi, sia nell'evento che nei prodotti editoriali correlati, che possano recare danno all'immagine di A.R.T.I.
- 2. Preso atto del positivo riscontro ai requisiti suddetti, il Direttore formalizza con propria nota l'autorizzazione alla concessione del patrocinio ed al contestuale utilizzo del logo dell'Agenzia, allegando alla suddetta comunicazione il logo istituzionale.
- 3. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto il patrocinio, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia per il riesame della richiesta.
- 4. Il patrocinio potrà essere revocato nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Agenzia con il presente disciplinare.
- 5. A.R.T.I. può in ogni caso ed in qualsiasi momento revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'ente.

Art. 6 – Utilizzo del logo

- 1. Il beneficiario utilizza esclusivamente il logo istituzionale ricevuto da A.R.T.I., allegato alla nota di concessione del patrocinio. E' fatto espresso divieto di utilizzare qualsiasi altro logo, anche se reperito online o scaricato dal sito dell'ente.
- 2. Il beneficiario potrà utilizzare il logo di A.R.T.I. unicamente negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio gratuito e allegati alla domanda di patrocinio.
- 3. Il beneficiario utilizza il logo sempre ed esclusivamente per la produzione del materiale (cartaceo e digitale) connesso alla promozione della specifica iniziativa per cui è stato richiesto il patrocinio e per il periodo corrispondente. L'utilizzo del logo dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro e della *mission* istituzionale dell'Agenzia.
- 4. L'autorizzazione non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione del logo A.R.T.I. da parte del beneficiario. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, che tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie. Qualsiasi uso non esplicitamente autorizzato dello stesso sarà perseguito per legge.

Art. 7 - Disposizioni finali

Al fine di garantire la trasparenza amministrativa, il presente disciplinare, approvato con decreto del Direttore n. 71 del 10/02/2023 è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia (<https://arti.toscana.it>).